

Allegato A)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONE DI VIGILANZA SULLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI SOCIO-EDUCATIVE E SOCIO-SANITARIE, RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI.

Art. 1
Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento detta gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza sui presidi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari, di cui all'art. 26 primo comma della legge regionale n. 1 dell'8 gennaio 2004 in ordine:
 - a) alla composizione della Commissione di Vigilanza ed alle modalità di funzionamento della stessa;
 - b) ai criteri ed alle modalità per lo svolgimento delle attività di vigilanza;
 - c) alle procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture medesime;
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a) struttura qualsiasi presidio socio-assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario, a carattere residenziale o semiresidenziale, gestito da soggetti pubblici o privati e qualsiasi altra attività rimessa alla competenza della Commissione di Vigilanza, dalla normativa nazionale o regionale;
 - b) soggetto titolare il soggetto in capo al quale viene rilasciata l'autorizzazione al funzionamento;
 - c) soggetto gestore il soggetto che gestisce la struttura, per l'assistenza a singoli utenti, di nuclei familiari o di nuclei di convivenza.

Art. 2
Funzioni di Vigilanza

Le attività di cui al presente regolamento sono esercitate in via transitoria dall'Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2004 n.1 e s.m.i. .


Art. 3
Commissione di Vigilanza

1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni amministrative di cui al presente regolamento, viene costituita, con provvedimento del Direttore Generale, la Commissione di Vigilanza.
2. L'organismo è composto dai seguenti componenti:
 - a) il Direttore della SOC Igiene e Sanità Pubblica o suo delegato;
 - b) Un Direttore di Distretto Sanitario o suo delegato;
 - c) Un direttore di un CISS o suo delegato;
 - d) il Direttore della SOC Gestione delle Infrastrutture - Tecnologie Biomediche o suo delegato.

La Commissione di Vigilanza è presieduta dal Direttore SOC di IGIENE E SANITA' PUBBLICA o suo delegato ed ha sede presso il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda, che ne cura la segreteria.

I Direttori dei Distretti Sanitari e i Direttori dei CISS o i loro delegati assicurano la presenza ai lavori della Commissione. Quando la Struttura da sottoporre a vigilanza rientra nel territorio di competenza di un Direttore di Distretto o di un Direttore di CISS il medesimo o il suo delegato di norma non partecipa ai lavori dell'Organismo costituito.

La Commissione è obbligatoriamente integrata dai componenti di diritto previsti dalla normativa vigente relativamente alla tipologia di struttura.



La Commissione può essere integrata da altri componenti individuati anche tra i Servizi dell'Azienda Sanitaria nella veste di esperti con particolari competenze in relazione alla tipologia di Struttura oggetto dell'attività di vigilanza.

La loro partecipazione è disposta su invito scritto del Presidente della Commissione.

Art. 4 Funzioni

1. La Commissione di Vigilanza svolge le seguenti funzioni:
 - a) istruttoria nei procedimenti per il rilascio, la modifica, la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo al funzionamento delle strutture;
 - b) verifica e controllo del mantenimento dei requisiti strutturali, impiantistici, abitativi, gestionali e organizzativi, previsti per ciascuna tipologia di struttura, dalle norme nazionali e regionali;
 - c) verifica della conformità dei presidi e dei servizi offerti agli obiettivi della programmazione regionale e locale;
 - d) promozione della riconversione dei presidi ove ne ricorrano i presupposti.

Art. 5

Programma di attività e composizione delle commissioni di vigilanza

1. Le attività di vigilanza sono svolte sotto la responsabilità del Direttore S.O.C. IGIENE E SANITA' PUBBLICA sulla base di un programma annuale elaborato di concerto con gli esperti della Commissione di cui all'art. 3.

Il piano di attività contenente il cronoprogramma di massima degli interventi deve prevedere per ciascuna tipologia di struttura le attività da portare a termine nell'anno.

2. Il programma redatto va trasmesso al Direttore Generale entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'avvio delle attività. Per il primo anno si prevede che il programma venga trasmesso entro 45 giorni dall'assunzione dell'atto deliberativo

Art. 6 Funzionamento

1. La Commissione di Vigilanza persegue i propri scopi attraverso visite ispettive e sopralluoghi alle strutture, riunioni, rilascio di pareri dovuti per legge, istruttorie per i provvedimenti amministrativi e attraverso tutte le altre attività ritenute utili al raggiungimento delle finalità istituzionali.

2. Ciascun componente titolare eventualmente impossibilitato a partecipare deve farsi carico di comunicare almeno via mail al proprio supplente o ad un delegato la data della riunione per la necessaria sostituzione.

3. Le decisioni dell'Organismo di Vigilanza sono assunte a maggioranza ed eventuali pareri discordi sono verbalizzati. A parità di voti la decisione finale è presa dal Presidente con le dovute motivazioni. Il diritto di voto è esercitato dai componenti di diritto come individuati dal precedente art. 3. Gli esperti che partecipano ai lavori della Commissione su invito del Presidente non hanno diritto di voto

4. Delle attività tecnico-amministrative compiute dalla Commissione di Vigilanza è redatto verbale a cura della segreteria. In caso di visite ispettive viene redatto apposito verbale che va notificato alla persona fisica titolare dell'autorizzazione o al Legale Rappresentante della persona giuridica nonché al Gestore della struttura e trasmesso in copia al Direttore di Distretto competente per territorio e al competente Settore Regionale.

Il verbale dell'intervento di vigilanza deve contenere in particolare :

- la descrizione degli accertamenti eseguiti

- le eventuali prescrizioni da impartire a seguito di violazioni accertate a disposizioni nazionale e/o regionali con indicazione di un termine per ottemperarvi
 - l'indicazione della facoltà di presentare ricorso ,così come previsto dall'art. 12,comma 2
5. Nel corso delle attività della Commissione il Presidente può delegare uno o più componenti ad effettuare singole attività di verifica e controllo, il cui esito deve essere acquisito per iscritto agli atti dalla Commissione ai fini della formulazione del giudizio/valutazione finale.
6. Una relazione annuale contenente gli esiti complessivi delle attività della commissione è depositata unitamente ai verbali presso la Segreteria della Commissione ed è inviata per competenza al Direttore del Distretto Sanitario dove insiste la struttura oggetto di verifica.

Art. 7

Autorizzazione al funzionamento

1. Prima di dare avvio all'attività, il soggetto gestore presenta alla Commissione di Vigilanza la domanda di autorizzazione al funzionamento della struttura; nel caso in cui il soggetto gestore sia un ente, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante. Alla domanda sono allegati la documentazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, comprovanti le finalità del servizio erogato, le attività svolte nella struttura ed il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. La segreteria della Commissione di vigilanza fornisce, di volta in volta, l'elenco dei documenti che devono essere presentati a corredo della domanda. La richiesta di autorizzazione al funzionamento deve, nei casi previsti, essere corredata dall'autorizzazione alla realizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 8 ter del D. Lgs 502/1992.
2. La verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali, impiantistici ed abitativi delle strutture, dichiarati e/o documentati dal soggetto gestore nella domanda è effettuata dalla Commissione di Vigilanza, che potrà all'uopo avvalersi della collaborazione dei servizi dell'Azienda.
3. La verifica del possesso dei requisiti minimi gestionali ed organizzativi è effettuata dalla Commissione di Vigilanza sulla base dei seguenti documenti presentati contestualmente all'istanza:
 - a) modello gestionale nel quale sono specificate le responsabilità riferite a tutte le funzioni organizzative e di coordinamento previste per lo svolgimento dell'attività erogate dagli operatori della struttura;
 - b) organigramma recante indicazione del numero di operatori previsti suddivisi per funzioni e qualifiche secondo le categorie individuate nei contratti di lavoro collettivi e nei relativi accordi integrativi
 - c) indicazione di eventuali collaborazioni professionali
4. Il provvedimento di autorizzazione al funzionamento della struttura è rilasciato, su proposta della Commissione di Vigilanza dell'Azienda, dal Direttore Generale o suo delegato entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda corredata della idonea documentazione.

Art. 8

Comunicazione di avvio dell'attività

- Prima dell'avvio dell'attività il soggetto gestore deve comunicare per iscritto al Direttore Generale:
- a) la data prevista per l'avvio dell'attività stessa;
 - b) i nominativi, le funzioni e le qualifiche, dei responsabili gestionali, dei dipendenti assunti e di eventuali altri collaboratori professionali reclutati, in conformità a quanto previsto nel modello organizzativo e nell'organigramma presentato contestualmente all'istanza.

Art. 9
Procedura di autorizzazione

1. L'attività istruttoria per il rilascio e/o la modifica del titolo autorizzativo viene svolta dalla Commissione di Vigilanza dell'Azienda entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione dell'istanza e della relativa documentazione allegata.
2. La Commissione di Vigilanza verifica la completezza della documentazione ed effettua le ispezioni e i controlli necessari ad accertare e valutare la rispondenza dei requisiti posseduti rispetto a quelli previsti dalle disposizioni normative nazionali e/o regionali.
3. Qualora in base ai controlli ed alle verifiche eseguite venga riscontrata la non conformità di taluni requisiti rispetto alla vigente normativa, la Commissione di Vigilanza trasmette tramite raccomandata con avviso di ricevimento al richiedente un verbale di prescrizioni con indicato un termine per l'adeguamento delle non conformità. Alla data di invio delle prescrizioni impartite risulta conseguentemente sospeso il termine per la conclusione del procedimento autorizzativo.
4. Alla scadenza del termine imposto per la regolarizzazione la Commissione di Vigilanza dopo aver eseguito una nuova verifica e controllo provvede ad istruttoria conclusa all'emissione di un parere favorevole o sfavorevole.
5. Le conclusioni della fase istruttoria di cui al precedente comma 4 sono trasmesse al soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio e al Direttore Generale dell'Azienda. Nella comunicazione fatta all'interessato vengono indicati nel dettaglio i motivi che hanno dato luogo alla formulazione del parere sfavorevole.

Art. 10
Contenuti minimi dell'autorizzazione al funzionamento

1. Il titolo autorizzativo all'esercizio delle Strutture di cui all'art. 1 è rilasciato dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria o da suo delegato e deve contenere in particolare:
 - a) i dati anagrafici del soggetto richiedente nel caso lo stesso sia persona fisica;
 - b) la ragione sociale e i dati anagrafici del legale rappresentante nel caso in cui il soggetto richiedente sia una persona giuridica;
 - c) la sede legale, l'ubicazione e la denominazione della struttura;
 - d) la tipologia delle prestazioni autorizzate;
 - e) la capacità ricettiva consentita;
 - f) il numero e la tipologia di personale utilizzato in relazione ai diversi servizi e prestazioni fornite;
 - g) eventuali prescrizioni volte a garantire l'effettivo rispetto dei requisiti minimi autorizzativi.

Art. 11
Verifica periodica delle autorizzazioni

1. I soggetti autorizzati al funzionamento dell'attività inviano, nel mese di dicembre di ogni anno, alla Commissione di Vigilanza dell'Azienda, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, concernente la permanenza del possesso dei requisiti autorizzativi.
2. La Commissione di Vigilanza con cadenza almeno annuale provvede ad effettuare controlli e verifiche ispettive tese all'accertamento della permanenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione. Di ogni verifica è redatto apposito verbale.
3. Il Direttore Generale dell'Azienda o suo delegato può disporre controlli per la verifica del mantenimento dei requisiti ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

Art. 12

Sospensione dell'autorizzazione al funzionamento

1. Qualora la Commissione di Vigilanza dell'Azienda accerti violazioni alle disposizioni nazionali e regionali che disciplinano l'esercizio delle attività e dell'erogazione dei servizi, impartisce alla persona fisica titolare dell'autorizzazione o al legale rappresentante della persona giuridica le prescrizioni necessarie, assegnando per l'adempimento un congruo termine entro il quale dovrà essere trasmessa alla Commissione di Vigilanza la documentazione tecnica atta a comprovare l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite.
2. Laddove il soggetto gestore nulla faccia pervenire alla Commissione di Vigilanza nel termine prefissato o da verifiche eseguite sulla base della documentazione prodotta non risulti il superamento delle criticità e sia necessario verificare sul luogo l'avvenuta ottemperanza alle prescrizioni impartite, la Commissione stessa, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per l'adeguamento alla normativa vigente effettua un nuovo sopralluogo. Qualora perduri lo stato di inadempienza l'Organismo di vigilanza comunica le risultanze dell'attività di verifica e controllo al Direttore Generale e per il conseguente provvedimento di sospensione del titolo autorizzativo fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. Della comunicazione di cui al precedente periodo viene data opportuna conoscenza al Direttore del Distretto competente per territorio.
3. Qualora le violazioni accertate siano di gravità tale da essere ritenute incompatibili con l'esercizio dell'attività la sospensione può essere ordinata con effetto immediato, senza la preventiva diffida e la fissazione del termine di cui al comma 1.
4. La revoca della sospensione è disposta con deliberazione del Direttore Generale su proposta della Commissione di Vigilanza, previa verifica della rimozione delle cause di sospensione.

Art. 13

Revoca dell'autorizzazione al funzionamento

1. La revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura è disposta nei casi previsti dalla normativa nazionale e/o regionale vigente in materia.
2. In particolare l'accertamento della reiterata inosservanza delle prescrizioni impartite ovvero l'accertamento di violazioni di gravità tale da essere ritenute incompatibili con l'esercizio dell'attività e dovute a cause non rimovibili, provocano la revoca del titolo autorizzativo.
3. Sono considerate di gravità tale da determinare provvedimenti sino alla revoca dell'autorizzazione le seguenti condotte:
 - a) omissione delle comunicazioni di cui all'art. 7 comma 1;
 - b) mancato rispetto dei requisiti gestionali e organizzativi dichiarati in sede di richiesta di autorizzazione al funzionamento ed autocertificati annualmente.
4. La revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura comporta la cessazione immediata dell'attività da parte del soggetto gestore, fatte salve eventuali responsabilità penali.
5. La revoca dell'autorizzazione al funzionamento della struttura di cui al presente articolo è disposta con delibera del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria su proposta del Presidente della Commissione di Vigilanza in base alle risultanze delle attività di verifica e controllo.